



COMUNE DI CASTANA
Provincia di Pavia
DECRETO DEL SINDACO

n. 97/2020

DPCM 11.03.2020 – Individuazione dei servizi indifferibili da rendere in presenza

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTA l'emergenza sanitaria in corso;

VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO, in ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art.1 comma 6 del DPCM del 11.03.2020: *"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza."*;

RITENUTO INDISPENSABILE, onde procedere all'organizzazione delle attività sulla base delle disposizioni normative in ultimo citate, e garantire il rispetto delle stesse tenendo conto delle misure emergenziali, individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

RITENUTO, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio a quanto richiesto dalla legge, onde consentire agli uffici le immediate e più confacenti decisioni;

DISPONE

1. **DI INDIVIDUARE** i servizi indifferibili da rendersi in presenza come segue:

- 1) Protocollo
- 2) Anagrafe e stato civile
- 3) Vigilanza e presidio del territorio

2. **DI DARE ATTO** che tutte le attività di protezione civile di competenza comunale sono da intendersi quali attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e che, in ogni caso, dovrà essere garantita la presenza dei dipendenti necessari a garantire l'assolvimento delle stesse, se pur non in necessaria compresenza.

Dalla residenza comunale, li 16.03.2020



IL SINDACO
Mario Pia Bandonicki